

Comune di MARENTINO



Città metropolitana di Torino

VARIANTE PARZIALE n. 2 AL PRGC

ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77

DOCUMENTO PRELIMINARE

Adozione: D.C.C. n. del

L'ESTENSORE
Gian Carlo PAGLIA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Corrado MELIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore MATTIA

IL VICESINDACO REGGENTE
Bruno CORNIGLIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

FEBBRAIO 2017

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA

pianificazione progettazione e consulenza urbanistica
Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Arch. Pian. Samantha Machetto
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
0124/330136 studio@architettipaglia.it studiopaglia@pec.it

A cura di: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Maria Luisa Paglia
Arch. Pian. Samantha Machetto
Geom. Luca Frasca



www.architettipaglia.it

 INDICE

1.	PREMESSA	p. 3
2.	INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS NEL PROCEDIMENTO URBANISTICO	p. 5
3.	PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE	p. 7
4.	CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 12
5.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PTR	p. 18
6.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PPR	p. 20
7.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PTC2	p. 22
8.	VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE	p. 24

 APPENDICE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE E SINTESI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (PTR, PPR, PTC2) CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO COMUNALE

1.

PREMESSA

Il Comune di Marentino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n.87-21229 del 10/12/1992, successivamente modificato con Variante Generale approvata con DGR n.18-5358 del 21/02/2013. Lo strumento urbanistico è stato successivamente variato con modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art.17, c.12 della LR 56/77 e s.m.i. (approvate con DCC n.18 del 7/08/2013), con la Variante Parziale n.1 ai sensi dell'art.17, c.5 della LUR (approvata con DCC n.18 del 09/04/2014) e con ulteriori modifiche non costituenti variante (l'ultima approvata con DCC n.12 del 28/04/2016).

L'Amministrazione Comunale intende ora procedere con una seconda Variante Parziale, allo scopo di:

- revisionare l'apparato normativo di Piano, per coordinarlo con il quadro legislativo sovraordinato vigente e per implementarne l'efficacia applicativa;
- correggere alcune incongruenze riscontrate in fase di trasposizione digitale dell'apparato cartografico di Piano;
- stralciare/modificare alcune aree e previsioni a seguito di mutate esigenze sia pubbliche che di privati cittadini.

Nel prosieguo della relazione verranno illustrati i presupposti e i contenuti della Variante, avendo cura di dimostrarne sia la compatibilità con la pianificazione sovraordinata, sia la conformità ai disposti della LR 56/1977 e s.m.i. (soprattutto per quanto riguarda i limiti posti alle Varianti Parziali).

Con riferimento alla fase di verifica di VAS, a seguito della emanazione della DGR n.25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela e uso del suolo)” è stato avviato il procedimento integrato “in maniera contestuale” (punto j.1 della medesima DGR). Il presente Progetto Preliminare della Variante Parziale n.2 al PRGC di Marentino è pertanto accompagnato dal Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS, come specificato al successivo capitolo.

Per quanto riguarda la compatibilità geologica delle modifiche, si rimanda all'elaborato redatto dal tecnico incaricato.

2.

INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS NEL PROCEDIMENTO URBANISTICO

Con l'introduzione dell'art.3 bis nel corpo normativo della LR 56/1977 sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delineando ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento.

Con DGR n.25-2977 del 29/02/2016 sono stati specificati gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto al medesimo art.3 bis, c.8 della LR 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art.17, c.11 e degli strumenti urbanistici esecutivi come previsto all'art.40, c.8.

Con riferimento alle Varianti Parziali al PRG di cui all'art.17, c.5, sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, la DGR propone due schemi procedurali alternativi:

- quello "in maniera contestuale" prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di VAS, da espletare contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, e consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione;
- quello "in sequenza" prevede che il Comune espleti la fase di verifica di VAS prima della fase di pubblicazione ed è consigliabile nei casi di proposte di varianti dai risvolti ambientali più complessi.

Considerata la natura dei contenuti della Variante Parziale n.2 al PRG di Marentino, l'Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere la procedura "contestuale" e ha pertanto predisposto e adottato, unitamente agli elaborati urbanistici, il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS (fase di screening)". Tale elaborato sarà trasmesso ai soggetti con competenza ambientale e alla Città Metropolitana contestualmente alla fase di pubblicazione della Variante, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.

Nella pagina successiva si schematizza la prima parte dell'iter procedurale "integrato".

**PROCEDIMENTO INTEGRATO PER L'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI AL PRG:
FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E PUBBLICAZIONE “IN MANIERA CONTESTUALE”**

Il Comune adotta con DCC la Variante Parziale,
comprendiva del Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS

Il Comune pubblica
la Variante Parziale
per 15+15 gg
per le osservazioni

Il Comune trasmette
la Variante Parziale e
il Documento di verifica
ai soggetti con competenza
ambientale, che entro 30 gg
dalla data del ricevimento
inviano i pareri

Il Comune trasmette
la Variante Parziale e
il Documento di verifica
alla Città Metropolitana,
che entro 45 gg formula
il parere, anche ai fini
della verifica di VAS

In caso di silenzio l'iter procede

La fase di verifica di assoggettabilità si conclude con l'emissione
del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente,
che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale
(in caso di necessità di avvio della fase di valutazione, utilizza gli elementi forniti dai
soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere
la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale).

Il provvedimento è reso pubblico sul sito web del Comune (art.12, c.5, D.Lgs 152/2006)

Entro il termine di 90 gg dall'invio della documentazione

Il procedimento proseguirà poi con la redazione del Progetto Definitivo della Variante, che in caso di assoggettamento a valutazione sarà integrato con il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

A fronte di questa “contemporaneità” degli elaborati, si rimanda al “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS (fase di screening)” per gli approfondimenti in merito alle implicazioni ambientali della Variante.

3.**PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE**

Il vigente PRG di Marentino è stato approvato nel febbraio 2013, ma l'iter di redazione è iniziato molti anni prima, come di seguito schematizzato:

2006	Inizio delle attività propedeutiche
2008	Adozione Progetto Preliminare
2009	Adozione Progetto Definitivo
2011-2012	Rielaborazione parziale ai sensi dell'art.15, c.15 LR 56/77
2013	Approvazione

All'esito di questo gap temporale tra inizio e fine del procedimento, che è tra l'altro coinciso con una rapida evoluzione del quadro legislativo e delle condizioni socio-economiche generali, il Piano Regolatore ha palesato, dopo la sua approvazione, alcuni scostamenti rispetto alle mutate esigenze del territorio, nonché alcune criticità di applicazione e gestione di specifiche sue previsioni. Per tale ragione, il Comune ha ritenuto necessario dar corso ad azioni di modifica e Variante, al fine di:


- a)** aggiornare l'apparato normativo alle nuove disposizioni di legge;
- b)** rendere più agevole e chiara la consultazione degli elaborati cartografici;
- c)** rendere le previsioni di Piano maggiormente aderenti alle esigenze espresse sia da singoli cittadini privati che dalla collettività intera.

In merito al punto **a)**, nell'ultimo anno sono stati condotti alcuni incontri con i tecnici comunali e con i professionisti operanti sul territorio marentinese, finalizzati a recepire le difficoltà emerse nell'applicazione delle Norme di Attuazione. Tale consultazione ha ispirato una diffusa azione di rilettura del testo normativo del PRG (oggetto della presente Variante) sui seguenti due fronti:

- 1)** coordinamento con le modifiche sopravvenute alla strumentazione legislativa sovraordinata;
- 2)** precisazioni in merito ad alcune disposizioni specifiche relative in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla tutela degli edifici di maggiore pregio.


In merito al punto **b)**, nel 2015 è stata effettuata la restituzione digitale su base catastale georiferita delle tavole di PRG, che erano redatte sul supporto della Carta Tecnica Provinciale, non editabile e priva di riferimenti alla parcellizzazione mappale del suolo. L'attività è consistita nell'aggiornamento e verifica della base cartografica comunale e nella sovrapposizione degli elementi vincolanti presenti sul territorio (aree in vincolo idrogeologico, aree boscate, aree spondali vincolate, beni culturali vincolati, fasce di rispetto, classi di pericolosità geomorfologica, ecc.) con le previsioni urbanistiche del PRG. Da tale operazione, conclusasi con l'"ufficializzazione" delle nuove tavole, ai sensi dell'art. 17, c. 12 della LR 56/77, sono emerse varie incongruenze, dovute appunto all'utilizzo di basi cartografiche diverse, la cui risoluzione è stata demandata ad un successivo iter di Variante Parziale (il presente), non potendo essere oggetto della medesima procedura di recepimento della digitalizzazione. Nello specifico, si tratta di:

- 1) nelle schede d'area, rettificare le superfici territoriali di ciascun ambito urbanistico di completamento/espansione sulla scorta dell'effettiva consistenza misurata su base catastale (verificata anche sulla base della contribuzione fiscale), mantenendo invariata la capacità edificatoria e adeguando di conseguenza gli indici di densità territoriale, senza quindi alterare il dimensionamento complessivo del Piano. Solo in un caso (area Cr6), è viceversa necessario adeguare la cartografia a quanto riportato nelle schede, ovviamente ferma restando la capacità edificatoria già assegnata dal Piano all'ambito ed essendo accertata l'erronea rappresentazione grafica della previsione insediativa.




A margine, si provvede a uniformare il lessico delle schede d'area a quello delle Norme di Attuazione con riferimento al parametro utilizzato per identificare la capacità edificatoria (Sul in luogo di SLP).

- 2) Lungo Strada Torello, in Frazione Vernone, riportare correttamente il perimetro di uno strumento esecutivo (PEC) approvato e con convenzione stipulata nel 2007, in maniera da farlo coincidere con l'effettiva superficie territoriale del SUE approvato. Nell'operazione, l'ambito di trasformazione Cr9, erroneamente individuato su terreni già inclusi nel PEC, viene stralciato, mentre l'area a servizi viene rappresentata graficamente all'interno di quella prevista dal piano esecutivo approvato.




- 3) effettuare una ricognizione della viabilità comunale, verificando stato di fatto e di diritto dei sedimi stradali, e della vincolistica in genere, al fine di controllarne la correttezza grafica;

- 4) riconoscere l'effettiva destinazione residenziale di un edificio di civile abitazione in località Tetti Parpagliola (ora erroneamente indicato come a uso agricolo), in analogia con gli altri fabbricati della borgata aventi medesima funzione.



In merito al punto c), già nel 2014 fu predisposta una prima Variante Parziale, sulla base di segnalazioni pervenute da parte di privati cittadini. Nel frattempo sono giunte ulteriori istanze, finalizzate alle modifiche sottoelencate:

- 1) stralciare l'area residenziale di completamento Cr8 individuata in fregio a Via Lucco;



2) nell'ambito dell'area Cr12 sottoposta a PEC, ridefinire lievemente la porzione a servizi, che risulta sovradimensionata sia in relazione all'estensione della superficie fondiaria, sia con riferimento alle destinazioni specifiche dell'area per servizi, per le quali dovrà essere valutata l'effettiva utilità.



4.**CONTENUTI DELLA VARIANTE****a) Revisione delle Norme di Attuazione.**

1) Adeguamento alle disposizioni legislative sovraordinate, sinteticamente richiamate nel seguente prospetto:

FONTE LEGISLATIVA	OGGETTO
DPR 380/2001 e s.m.i.	Artt. 6, 10, 22, 28bis
	Art. 3
LR 56/1977 e s.m.i.	Art. 51
	Art. 21, c. 4bis
	Art. 48, cc. 1-1bis
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.	Art. 27, c. 3
	Art. 142
	Aree boscate vincolate

2) Chiarimenti interpretativi:


- Premesso che nelle aree Ar1 ("Aree di interesse storico") sono prescritte specifiche limitazioni ai cambi di destinazione d'uso da residenziale a terziario-commerciale, si precisa che le medesime limitazioni si applicano anche nel caso di riuso di volumi accessori e rustici;
- Si introducono alcune puntualizzazioni circa la realizzazione di costruzioni accessorie nelle aree Ar2 ("Aree di interesse storico") e Brs ("Aree consolidate");
- Si introducono alcune precisazioni sulle distanze da osservare dai confini di proprietà;
- Vengono inseriti più esplicativi riferimenti all'individuazione degli edifici di pregio ambientale già individuati dal PRG nella Tavola 5, precisando le opportune limitazioni agli interventi edilizi ammessi.

Si provvede poi a stralciare le disposizioni particolari per l'area FrP di Villa Monplaisir contenute all'art. 32.9, in attesa dei nuovi disposti che saranno introdotti con apposita Variante Parziale al PRG, e a introdurre l'art. 43 che quantifica il residuo di Piano. Infine, si inserisce l'art. 28bis, introdotto dalla Regione Piemonte in sede di approvazione del PRG ma mai recepito.

Per un esame più dettagliato delle singole modifiche apportate si rimanda alla consultazione del testo completo e coordinato delle Norme di Attuazione, che costituisce parte integrante della presente Variante.

b) Adeguamenti cartografici conseguenti alla digitalizzazione.

- 1) Coordinamento schede normative d'area/cartografia:
 - sulla base delle corrette misurazioni catastali e fermo restando il dimensionamento del PRG, si correggono, nelle schede normative d'area, i dati riferiti alla superficie territoriale (mq) e la densità territoriale (mq/mq) delle singole aree; si sostituisce inoltre la dicitura "SLP" con "Sul", in coerenza con i parametri urbanistici definiti dalle Norme generali.
 - nel solo caso dell'area Cr6 si è attestata la veridicità del dato riportato nelle schede normative d'area (3.000 mq di superficie territoriale) e si è accertato l'errore di rappresentazione grafica dell'area; viene quindi modificata la cartografia, includendo nella zona di completamento la porzione di particella ora erroneamente esclusa.




Si rimanda all'elaborato delle Schede normative per i dettagli delle modifiche apportate.

- 2) Posto che le Norme di Attuazione hanno fatti salvi tutti gli strumenti urbanistici esecutivi già approvati ai sensi del pre vigente PRG, con le loro consistenze e previsioni, si rende necessario correggere il perimetro del PEC in Strada Torello di frazione Vernone, facendolo coincidere con quello a suo tempo approvato e convenzionato. Di conseguenza, viene ridisegnata l'area a servizi in conformità con la localizzazione prevista dal PEC approvato e viene stralciata l'area residen ziale di completamento Cr9 con la relativa scheda (1.182 mq, per un totale di 177 mq di Sul edificabile), che era stata

erroneamente individuata dal nuovo PRG all'interno dell'ambito di PEC, in contraddizione con la norma che cristallizzava le previsioni esecutive già approvate.

PRG VIGENTE (estratto fuori scala)



PRG MODIFICATO (estratto fuori scala)



3) Nell'ambito della ricognizione della viabilità, si distinguono le strade comunali da quelle vicinali e si attribuiscono le relative fasce di rispetto. Inoltre, si rettifica la fascia di rispetto del cimitero di Marentino, erroneamente traposta sulle tavole; si precisa, a tale riguardo, che la correzione ha il solo scopo di rendere coerente la risultanza grafica della tavola di PRG con il dispositivo di rideterminazione della fascia di rispetto, a suo tempo definito con autonomo procedimento, fermi restando i disposti dell'art. 338 del TULLSS (RD 1265/34), come richiamati dall'art. 27 della LR 56/77, in combinato disposto con le norme dell'art. 89 della LR 3/13.


PRG VIGENTE (estratti esemplificativi fuori scala) PRG MODIFICATO



PRG VIGENTE (estratti fuori scala) PRG MODIFICATO




- 4) Si riclassifica la particella di proprietà da “Aree agricole edificabili” a “Brs – Aree consolidate”.



c) Modifiche conseguenti a manifeste esigenze.

- 1) Si retrocedono ad “Area agricola edificabile” i mappali sot-tesi alla “Cr8 – Area di completamento”, per un totale di 225 mq di Sul accantonati e 118 mq di servizi stralciati.



2) Viene ridotta di 1.357 mq la consistenza dell'area per servizi individuata all'interno dell'area "Cr12 – Area di nuovo impianto", ferme restando la superficie territoriale complessiva dell'ambito e la relativa capacità edificatoria.
Si adegua di conseguenza anche la scheda normativa dell'area.

PRG VIGENTE

(estratti fuori scala)

PRG MODIFICATO




5.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PTR

Il Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR n.122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite “Ambiti di Integrazione Territoriale” (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.

Marentino appartiene all'AIT14 denominato “Chieri”.



Estratto della “Tavola di progetto” del PTR.

Sebbene la limitata portata della Variante Parziale n.2 al PRG di Marentino e le diverse scale di applicazione dei due strumenti non agevolino un raffronto diretto tra PTR e Variante stessa, si può comunque affermare che le modifiche cartografiche e normative apportate al Piano comunale perseguono l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio, sia nella sua porzione edificata o in

via di trasformazione, nell'ottica della riqualificazione dell'ambiente urbano (art. 18 del PTR), della tutela e valorizzazione dei centri storici (art. 19), dell'organizzazione dei servizi pubblici (art. 45), che in quella libera, al fine di minimizzare l'occupazione di suolo agricolo (art. 24) e incentivare la promozione del contesto di collina (art. 28).

ART.30 “LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”

Il recepimento di nuove norme specifiche per la tutela dell'ambiente va nella direzione di sostenere uno sviluppo del territorio marentinese sostenibile, risultato dell'equilibrio dinamico tra le tre componenti ambientale, economica e sociale, dove nessuna prevale sulle altre ma al contrario si creano sinergie positive e qualificanti.


ART.31 “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”

Con lo stralcio dell'area Cr8 (modifica c.1), la Variante riduce il suolo prenotato dal PRG vigente per la trasformazione a destinazione residenziale, restituendo all'utilizzo agricolo 1.500 mq. Le modifiche alle aree Cr6 (b.1) e Cr12 (c.2) non comportano nuovi consumi di suolo, in quanto la prima consiste nel riportare sulla cartografia l'esatta estensione come da visure fiscali, la seconda nel rivedere la suddivisione interna dell'ambito sottoposto a strumento urbanistico esecutivo, a parità di superficie territoriale e capacità edificatoria.

6.**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PPR**

Il PPR (riadottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015) articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).

Marentino ricade a cavallo degli AP 36 “Torinese” e 67 “Colline del Po”.



Estratto della “Tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio” del PPR.

Anche in questo caso, la diversa scala di riferimento dei due strumenti fa sì che i relativi obiettivi e contenuti non siano direttamente confrontabili; ad ogni modo, è possibile individuare diversi elementi di convergenza.

Innanzitutto, mediante lo stralcio dell'area Cr8, la Variante al PRG incentiva il mantenimento di superfici prative poste a ridosso dell'abitato, limitando i fenomeni di frammentazione del territorio e di effetto barriera lungo i margini urbani.

In secondo luogo, opera per la valorizzazione dei centri urbani, sia introducendo chiarimenti normativi in merito alla disciplina edilizia dei tessuti esistenti che migliorando il disegno urbano in termini di funzioni/destinazioni.

Infine, recependo l'art. 28bis introdotto in sede di modifiche “ex officio”, rende effettive le prescrizioni generali finalizzate alla tutela dell'ambiente, che prevedono la messa in pratica di azioni mi-

tigative e compensative a corredo di interventi di espansione e in caso di opere in area boscata, limitando così gli impatti antropici e le pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate.

ART.16 “TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI”

Data l’ampia copertura boscata che caratterizza il Comune di Marentino, la Variante inserisce un articolo specifico per tale componente, disciplinando gli interventi ammessi al suo interno, ovviamente subordinati al rispetto delle normative sovraordinate in materia.

ART.31 “RELAZIONI VISIVE TRA INSEDIAMENTO E CONTESTO”

Sulla base della tavola P4.10 del PPR, l’area Cr8 si localizza in un contesto di “bordi collinari con versante coltivato e insediamenti di crinale”, nel quale è meritevole salvaguardare la visibilità dalle strade e mantenere i rapporti con il territorio non costruito dei nuclei abitati. La Variante provvede allo stralcio dell’area e, di conseguenza, al mantenimento della leggibilità dell’ambito di collina sia verso Nord che verso Sud, creando inoltre un corridoio a qualificazione del tessuto di frangia di Via Lucco.

7.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PTC2

Il PTC2 (approvato con DCR n.121-29759 del 21/07/2011) individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono un'articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale.

Marentino figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".



Estratto dalla “Relazione illustrativa” del PTC2 (fig.29 a pag.65).

Seppure di portata molto limitata, le modifiche apportate al PRG dalla Variante n.2 rispondono all'obiettivo generale del PTC2 di limitare il consumo di suolo e migliorare la tutela dell'ambiente e del paesaggio marentinese, data anche l'inclusione dell'intero Comune nell'ambito individuato con apposito studio regionale ai fini della redazione di un Piano paesaggistico della collina torinese (ad oggi non ancora elaborato).

ART.15 “CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO. CONTENIMENTO DELLA CRESCITA INCREMENTALE DEL CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO”

ART.17 “AZIONI DI TUTELA DELLE AREE”

Come detto, la Variante provvede allo stralcio (per una superficie pari a 1.500 mq) dell'ambito Cr8 di Piano, che secondo il modello provinciale delle “aree dense, di transizione e libere” ricade in area libera; all'interno di quest'ultima, non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle zone non urbanizzate. Ferma restando la scala di elaborazione del modello, non direttamente applicabile a livello locale (il Comune di Marentino non ha ancora provveduto alla individuazione dei tre tipi di area sul proprio territorio), si può comunque affermare che la eliminazione della previsione Cr8 contribuisce a mantenere un varco tra



il concentrico compatto e le espansioni più recenti sorte a Ovest dello stesso, qualificando la frangia.

Per quanto riguarda i tessuti esistenti, le NdA del PRG vengono armonizzate con le modifiche sopravvenute alla legislazione statale in materia edilizia, così da consentire operazioni di densificazione, sostituzione, completamento e ristrutturazione urbanistica più chiaramente disciplinate, nel rispetto delle valenze ambientali degli abitati.

ART.26 “SETTORE AGROFORESTALE”

Data la presenza di aree di Piano previgenti che interessano ambiti a parziale copertura boschata, la Variante opera per ridurre gli impatti antropici su tale componente, grazie all'introduzione di specifiche disposizioni circa le modalità di intervento.

8.**VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE**

I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 **comma 5** della LR 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al medesimo comma 5 e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parziale” delle modifiche introdotte.

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)	<i>Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione</i>
	Le modifiche introdotte con la presente Variante Parziale non incidono sull'impianto strutturale del vigente strumento urbanistico e non contrastano con le scelte strategiche a suo tempo delineate dal Piano. Non riguardano inoltre aree o disposizioni normative modificate in sede di approvazione del PRG. L'introduzione dell'art. 28bis nelle Norme di Attuazione è atto dovuto, in recepimento di una modifica introdotta ex-officio dalla Regione e mai riportata sul testo normativo coordinato.
b)	<i>Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale</i>
	La Variante non modifica la funzionalità di infrastrutture di rilevanza comunale. La ricognizione effettuata sulle fasce di rispetto dalla viabilità riguarda esclusivamente tratti viari di portata comunale. Le modifiche introdotte nel testo delle Norme di Attuazione sono riferibili esclusivamente all'ambito di applicazione comunale dello strumento urbanistico, e non determinano effetti di rilevanza territoriale.
c) d)	<i>Non riducono/aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge</i>
	La Variante, nel complesso delle sue modifiche, non riduce né aumenta la quantità delle aree per servizi pubblici. Gli stralci e riclassificazioni effettuati sulle aree per servizi pubblici determinano un saldo finale neutro, senza intaccare le quantità di riduzione/incrementi consentite dalle presenti lettere, come si evince dalle verifiche dimensionali riportate in calce alla presente tabella.

e)	Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4%, nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti [...]
	<p>La Variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista dal PRG, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli stralci di aree residenziali effettuati determinano complessivamente un risparmio di capacità edificatoria a destinazione residenziale pari a 402 mq di SUL. - La rettifica alla perimetrazione del PEC in Via Torello è coerente con l'effettiva perimetrazione dello strumento urbanistico esecutivo approvato e non varia le quantità edificatorie da esso stabilite. - Il riconoscimento di un edificio residenziale e delle sue pertinenze come area Brs non comporta impegno di nuova capacità edificatoria, trattandosi di area a capacità insediativa esaurita. - L'adeguamento del perimetro dell'area Cr6 in coerenza con la superficie riportata nella relativa scheda d'area non comporta modifica alla relativa capacità edificatoria indicata sulla scheda medesima. - Il lieve ridimensionamento dell'area per servizi afferente al comparto residenziale Cr12 non incide sulla capacità edificatoria attribuita all'area, che resta invariata. - Le modifiche apportate alle schede normative per rendere coerente la superficie territoriale delle singole aree con l'effettiva estensione superficiale misurata vettorialmente non determinano incremento di capacità edificatoria, che resta invariata per ogni area rispetto a quella esplicitata dal vigente PRG.
f)	Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, [...]
	La Variante non riguarda aree per attività di tipo economico.
g)	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente
	La Variante non modifica in alcun modo la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico riportata sul vigente strumento urbanistico, come attestato nell'elaborato di verifica di compatibilità geologica allegato agli elaborati di Variante.
h)	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti
	La Variante non apporta modifiche cartografiche agli insediamenti storici, né ai beni culturali e paesaggistici individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24. Le modifiche introdotte al testo delle Norme di Attuazione sono indirizzate a chiarire le forme di tutela di tali ambiti, soprattutto con riferimento agli interventi già ammessi dallo strumento urbanistico, ma per i quali non sempre risultava evidente il riferimento al relativo elaborato cartografico di PRG che individua i tipi di intervento consentiti sui singoli edifici (Tav. 5).

Il **comma 6** del medesimo art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone inoltre che “[...] le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”.

A questo proposito si evidenzia che la presente Variante Parziale non riguarda nuove previsioni insediative. Come illustrato nei paragrafi precedenti, le modifiche riguardano stralci o ridefinizioni di ambiti insediativi già individuati dal vigente strumento urbanistico. L'individuazione di un'area Brs in Strada Baruetto non si configura come nuova previsione insediativa, ma come riconoscimento di una destinazione d'uso in atto ed esistente da parecchi anni.

In accordo con i disposti del successivo **comma 7** dell'art. 17, di seguito si riporta di seguito “[...] un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”.

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC
(approvata con DGR n.18-5358 del 21/02/2013) = **2.005 abitanti**

SUPERFICI A SERVIZI del PRGC
Variazioni massime concesse con VP: +/- 0,5 mq/ab = **+/- 1.002,5 mq**

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE
Superficie complessiva aree per attività economiche nel vigente PRGC = **136.000 mq**
Incremento massimo concesso con VP: 6% = **+ 8.160 mq**

VERIFICA RISPETTO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI					
VARIANTI PARZIALI	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI (ART. 17 C.5)			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP 1	DCC n. 18 del 9 aprile 2014	-	-	-	-
VP 2	(PRESENTA VARIANTE PARZIALE)	- 1.357 mq	+ 1.357 mq	- 402 mq di SUL	-
TOTALI		- 1.357 mq	+ 1.357 mq	- 402 mq di SUL	-
Verifiche		SALDO = 0 mq <i>(BILANCIO COMPLESSIVO NEUTRO)</i>		(RIDUZIONE DI SUL)	-


VERIFICHE DIMENSIONALI

CAPACITÀ EDIFICATORIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Modifica b.2):

ESTRATTO DEL PRG CON INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI MODIFICA	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	<p>Area Cr9 SUL: 177 mq</p> <p>(capacità edificatoria stralciata)</p>	-

Modifica c.1):

ESTRATTO DEL PRG CON INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI MODIFICA	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	<p>Area Cr8 SUL: 225 mq (capacità edificatoria stralciata)</p>	-

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ EDIFICATORIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE EFFETTUATI CON LA PRESENTE VARIANTE PARZIALE N. 2:

SUL DISPONIBILE DERIVANTE DA PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI	ACCANTONAMENTI DI SUL CON LA PRESENTE VP2	SUL DISPONIBILE (art. 43 NdA)
-	+ 177 mq + 225 mq	+ 402 mq


AREE PER SERVIZI PUBBLICI**Modifica b.2):**

ESTRATTO DEL PRG CON INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI MODIFICA	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	<p>Parcheggio afferente all'area Cr9 333 mq</p>	-

Modifica b.2):

ESTRATTO DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	-	Area per servizi afferente al PEC in Strada Torello 1.808 mq

Modifica c.1):

ESTRATTO DEL PRG CON INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI MODIFICA	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	Parcheggio afferente all'area Cr8 118 mq	-

Modifica c.2):

ESTRATTO DEL PRG CON INDIVIDUAZIONE AREA OGGETTO DI MODIFICA	STRALCI	NUOVE PREVISIONI
	<p>Parcheggio afferente all'area Cr12 1.357 mq</p>	-

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE VARIAZIONI DIMENSIONALI DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI EFFETTUATI CON LA PRESENTE VARIANTE PARZIALE N. 2:

SALDO DISPONIBILE DERIVANTE DA PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI	STRALCI (-) E NUOVE PREVISIONI (+) CON LA PRESENTE VP2	SALDO FINALE
-	<ul style="list-style-type: none"> - 333 mq + 1.808 mq - 118 mq - 1.357 mq 	0 mq

APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

INDICE

A	L.R. 56/77, articolo 17	III
B	Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Marentino, indirizzi e direttive	VII
C	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Marentino, indirizzi e direttive	XXII
D	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²) classificazione del territorio di Marentino, indirizzi e direttive	LV

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della LR 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della LR 56/77, che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) interessano l'intero territorio comunale;
 - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.
7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'art. 8bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D. Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della Variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della città metropolitana si intende positiva se non interviene entro i termini sopracitati. Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana

oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.
12. Non costituiscono varianti del PRG:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modifica non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
 - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e delimitazioni delle stesse;
 - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
 - g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
 - h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.
13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione

consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

- 14.** Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTR


sezione B

Piano Territoriale della Regione Piemonte

(approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011)

Il Piano Territoriale Regionale struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.

AIT 14 – estratto della “tavola di progetto” del PTR



Con quelli di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Isolabella, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze e Villastellone, il Comune di **MARENTINO** fa parte dell'AIT 14 ("Chieri").

La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (così come puntualizzati nel successivo "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- altimetria

buona parte del territorio dell'ambito è classificato come "di pianura", ad eccezione dell'estremo settentrionale, caratterizzato dalla presenza di territori "di collina";

- sistema gerarchico urbano

livello MEDIO: Chieri;

- politiche regionali settoriali di carattere strategico

in parallelo ai limitrofi AIT 9 e 12, l'ambito è interessato dall'individuazione del Polo di innovazione produttiva del Torinese (G: "creatività digitale e multimedialità, meccatronica e sistemi avanzati di produzione, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica, information & communication technology" – DGR n.25-8735 del 05-05-2008);

inoltre, la zona in corrispondenza della collina torinese, a cavallo con il limitrofo AIT 9, rientra tra le "aree turisticamente rilevanti";

- infrastrutture per la mobilità

l'ambito è attraversato dall'autostrada A21 Torino-Piacenza (direzione Est-Ovest), lambito dall'Autostrada Torino-Savona (direzione Nord-Sud) e interessato dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino;

pressoché parallele alle due autostrade corrono le linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria e Torino-Carmagnola-Fossano-Cuneo/(Savona), mentre Chieri è capolinea della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri.

Con specifico riferimento al territorio comunale di Marentino, la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- altimetria

tutto il territorio comunale è classificato come "di collina";

- infrastrutture per la mobilità

il Comune è lambito (a Ovest) dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino.

Di seguito si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A.).

AIT 14 – scheda descrittiva.

1. Componenti strutturali.

Separata dalla metropoli dalla dorsale della collina di Torino e al centro di un'area collinare che ha conservato molti caratteri rurali tradizionali, Chieri, pur facendo parte della prima cintura torinese, ha mantenuto un buon controllo su quello che è storicamente considerato il suo territorio (il chierese), come dimostra anche la presenza di due periodici locali. L'Ait, che conta intorno ai 106.500 abitanti, si modella su questo territorio. Ha confini a geometria variabile sia dal lato torinese, sia dal lato opposto, in quanto alcuni comuni del margine nord-occidentale della provincia di Asti gravitano anche su Chieri. Le dotazioni primarie sono essenzialmente date dai suoli agrari, quelle di eccellenza sono di tipo storico-culturale (centro storico di Chieri, abbazia di Vezzolano, ecc.) esaltate dal ruolo paesaggistico nel sistema collinare del basso Monferrato. In particolare il paesaggio e l'ambiente rurale hanno esercitato una forte attrazione residenziale sulla metropoli, ciò che continua a far crescere la popolazione nei comuni più prossimi a Torino, a ridurre l'indice di vecchiaia e ad elevare la percentuale di laureati e diplomati.

La vicinanza geografica a Torino non si traduce tuttavia in una accessibilità proporzionale, in quanto il rilievo collinare ha impedito storicamente i contatti diretti di Chieri con le autostrade e le grandi linee ferroviarie, che corrono lungo il margine Sud dell'Ait. Ciò non ha impedito la localizzazione di industrie.

Dall'originario settore tessile (inizialmente laniero) deriva l'attuale sistema produttivo tecnologicamente avanzato di tessuti tecnici per l'industria e di qualità per l'arredamento, mentre altri settori (componentistica auto, elettromeccanica, cartotecnica, vini e liquori) non fanno sistema tra loro. Le risorse agrarie sono indirizzate principalmente verso la zootecnia, la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura (prodotti tipici) e la vivaistica, con legami con il

mercato metropolitano che permettono la sopravvivenza di numerose aziende di non grandi dimensioni. E' particolarmente buona e completa la dotazione scolastica media superiore.

2. Sistema insediativo.

Il sistema insediativo risulta più compatto nel territorio pianeggiante e disperso nella parte collinare dell'ambito. I centri di Cambiano, Santena e Trofarello si configurano come un continuum urbano mentre da Pino Torinese e Chieri si rileva una significativa edificazione lungo la S.S. n. 10 che pare prefigurare una potenziale conurbazione.

Le previsioni di espansione dell'edificato residenziale sono maggiori nei comuni in territorio pianeggiante, nei quali appare evidente l'intento di compattare l'urbanizzato esistente. È infatti da sottolineare la presenza di numerose aree di completamento. Nei comuni collinari invece, con particolare riferimento a Baldissero Torinese, Pavarolo e Montaldo Torinese, si rilevano espansioni residenziali di tipo disperso.

Nuove aree industriali di dimensioni rilevanti sono concentrate soprattutto nei comuni di Chieri, Santena, Cambiano e Poirino e in generale le espansioni sono previste soprattutto nel territorio pianeggiante, lungo gli assi infrastrutturali o in territorio agricolo.

3. Ruolo regionale e sovra regionale.

L'Ait presenta una rilevanza essenzialmente limitata all'ambito metropolitano e provinciale, al di là dei quali conta principalmente per il patrimonio architettonico, urbanistico e ambientale (Chieri "città di charme"), per alcune istituzioni (Museo dell'arte tessile) e manifestazioni (Festival del teatro di strada ecc.), per la punte avanzate della sua industria (tessuti tecnologici per arredamento, Martini e Rossi ecc.).

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari.

Il percorso evolutivo dell'Ambito è caratterizzato dalla sua progressiva integrazione nell'area metropolitana torinese, come area residenziale di qualità, di produzioni tipiche, di decentramento industriale qualificato e di servizi. Il Chierese per conservare una sua identità, rispetto alla vicina metropoli, ha sviluppato negli ultimi anni una capacità di progettazione autonoma (predisponendo un'Agenda strategica, in fase di elaborazione congiuntamente alla proposta di PTI12) volta ad utilizzare gli impulsi metropolitani in funzione di uno sviluppo locale in cui hanno un ruolo rilevante le dotazioni specifiche, l'imprenditoria e le istituzioni locali. Gli scenari che emergono dall'agenda strategica e dagli approfondimenti del Ptc provinciale, confermano queste tendenze e insistono particolarmente sul miglioramento dell'accessibilità, con la realizzazione della tangenziale est e il potenziamento dell'attuale linea ferroviaria che collega Chieri (sede di Movicentro) a Torino, inserita nel sistema ferroviario metropolitano.

5. Progettazione integrata.

La progettazione integrata dell'ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così come medio è il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriali di livello regionale anche in relazione all'estensione dell'ambito territoriale, per la progettazione integrata, agli Ait di Asti, Chivasso e Canelli-Nizza per quanto riguarda la prospettiva di innovazione della filiera vitivinicola. E' caratterizzata da un forte ancoraggio territoriale e da una debole organizzazione degli attori locali, nella quale sembra essere carente soprattutto la capacità di costruzione di partenariati non occasionali tra attori pubblici e attori privati. Le prospettive puntano principalmente allo sviluppo del turismo (candidatura UNESCO), facendo "presa" sul capitale territoriale dell'ambito, mentre si potrebbero valorizzare maggiormente quelle componenti materiali connesse in particolare al patrimonio storico-culturale e al tessuto produttivo agricolo e industriale. Tali potenzialità appaiono al centro delle più recenti iniziative che riguardano i comuni dell'ambito, in particolare l'Agenda strategica del Chierese e il PTI Vivere il rurale, rivolte alla valorizzazione delle filiere agro-alimentari e alla valorizzazione di un paesaggio di qualità, anche nella prospettiva di ridefinire i rapporti con Torino.

6. Interazioni tra le componenti.

Lo sviluppo dell'Ambito appare già caratterizzato da una buona integrazione tra le sue componenti strutturali, in particolare tra ambiente rurale e urbano, paesaggio, agricoltura,

residenza e turismo metropolitano di breve raggio. Lo stesso insieme di componenti potrebbe avere un maggior effetto attrattivo su attività innovative, servizi qualificati, manifestazioni commerciali e culturali. Ciò comporterebbe tuttavia un miglior collegamento ferroviario e stradale con i grandi nodi dell'accessibilità metropolitana (aeroporto, TAV, autostrade). Questi sviluppi insediativi e infrastrutturali risultano tuttavia necessariamente limitati dall'esigenza di conservare le risorse ambientali, paesaggistiche e agricole su cui si fondano. In particolare risulta già ora gravemente compromesso lo stato ambientale delle risorse idriche.

AIT 14 - schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>L'AIT è destinato a una crescente integrazione nell'area metropolitana di Torino per quanto riguarda il progetto Corona Verde, la residenza di qualità; le attività produttive (compresa l'agricoltura di tipo periurbano con prodotti di filiera corta); il sistema delle infrastrutture (la prevista tangenziale est, l'attestamento a Chieri del sistema ferroviario metropolitano). L'AIT deve essere capacitato a cogliere le opportunità offerte da questa tendenza operando come attore collettivo locale di uno sviluppo metro-rurale a forte componente endogena, non semplicemente dipendente dalle dinamiche metropolitane. A tal fine è essenziale la salvaguardia e la gestione molto attenta delle risorse ambientali, estrattive, agricole storico-architettoniche e paesaggistiche, con un contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari.</p> <p>Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.</p>
Risorse e produzioni primarie	Organizzare l'agricoltura e la zootecnia in filiere orientate alla produzione di beni e servizi di qualità per il mercato metropolitano.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	La realizzazione delle suddette condizioni ambientali particolarmente qualificate, assieme al miglioramento dell'accessibilità metropolitana e dei servizi sono i fattori di contesto da promuovere per l'attrazione selettiva di attività produttive e terziarie qualificate di livello metropolitano (design, formazione superiore, ecc) e per il consolidamento di quelle già presenti, in particolare il tessile innovativo.
Trasporti e logistica	Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
Turismo	Le stesse condizioni ambientali e lo sviluppo di filiere corte agricole di qualità vanno valorizzate per sviluppare un'offerta turistica, in sinergia con quella dell'area della candidatura Unesco, basata sulla valorizzazione del patrimonio, sulle produzioni tipiche e su manifestazioni culturali, ricreative, fieristiche integrate nell'offerta metropolitana.

Apparato normativo del PTR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche al PRG introdotte dalla presente Variante.

art.18 / La riqualificazione dell'ambiente urbano.

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di

dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Indirizzi

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

Direttive

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alla politiche settoriali, contribuisce al perseguitamento - in ragione dei caratteri dei diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale urbana, e in particolare a:
 - a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
 - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
 - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
 - e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
 - f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
 - g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
 - h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
 - i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

■ art.19 / I centri storici.

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale dei centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.
3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:
 - a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
 - b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo

storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e delle diverse morfologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.

4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:
 - a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
 - b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modifica e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
 - c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici;
 - d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale.
5. Nei centri storici minori la pianificazione locale deve garantire, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

■ art.20 / Le aree urbane esterne ai centri storici.

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

Indirizzi

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, si configurano come il luogo privilegiato per:
 - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
 - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

Direttive

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
 - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
 - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;

- c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
 - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
 - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
 - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
 - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
 - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali elementi di connessione del territorio (reti ecologiche).
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

■ art.21 / Gli insediamenti per attività produttive.

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza gli ambiti da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

Indirizzi

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
- a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
 - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
 - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
 - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art. 14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o

l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
 - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
 - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al Dlgs n. 112/98 ed all'art. 3 della Lr 34/2004 creando le condizioni per un'ecoefficienza del sistema produttivo regionale.
8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
 - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediativa per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
 - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscono: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei compatti interessati.

■ **art.22 / La rete commerciale.**

1. La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione territoriali della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo attraverso:
 - a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l'offerta secondo le specifiche esigenze delle diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori interessati, tutelando la concorrenzialità tra le imprese commerciali;
 - b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri storici, con riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una funzione significativa nell'offerta commerciale;
 - c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati commerciali) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche ricorrendo alla perequazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare politiche atte a contenere la desertificazione commerciale nelle aree di frangia.

Indirizzi

2. La previsione e realizzazione di aree commerciali di rilievo sovracomunale, comportanti l'insediamento di grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, dovrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi compensativi, tramite il coordinamento della provincia, coinvolgendo tutti i comuni direttamente o indirettamente interessati e ricorrendo allo strumento della perequazione territoriale (art.14).

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la normativa regionale di settore, definisce la dotazione infrastrutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi di traffico esistenti sulla rete primaria e secondaria, il sistema dell'offerta commerciale delle medie e grandi superfici di vendita, i potenziali bacini d'utenza e la scala territoriale d'interesse; il piano può inoltre specificare in relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definite a livello regionale, con particolare riferimento alle reti infrastrutturali.
4. La provincia, si avvale delle analisi di cui al comma 3, al fine di valutare, per quanto di competenza, le proposte di addensamenti e localizzazioni commerciali.

■ **art.24 / Le aree agricole**

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

Indirizzi

3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
 - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
 - b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
 - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a

risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.

5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multiredito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

■ **art.26 / Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura.**

1. I territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura sono quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assento o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
 - a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
 - b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
 - c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:
 - a) limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
 - b) valorizzare le capacità produttive;
 - c) consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
 - d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative;

Direttive

4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, precisati dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
5. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

■ **art.28 / I territori di collina.**

1. Il PTR assume come obiettivi prioritari per i territori di collina, così come individuati nella Tavola di progetto, la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e

dell'impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio.

Indirizzi

- 2.** Il piano territoriale provinciale, in approfondimento di quello regionale, definisce il perimetro dei territori interessati e, in ragione delle diverse caratteristiche degli stessi, definisce obiettivi e politiche volte a salvaguardare: la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi; le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia) ; il sistema idrico primario e secondario; il sistema dei pozzi e delle sorgenti; il sistema della viabilità minore; l'assetto agrario costruito; le recinzioni storiche; il sistema insediativo storico e dove presente, il sistema del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale.

Direttive

- 3.** La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle azioni prefigurate dal piano territoriale provinciale:
 - a)** definisce azioni volte a garantire: la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico, la qualità dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità, la valorizzazione e la fruizione delle risorse dell'insieme del patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto territoriale e più in generale del paesaggio;
 - b)** detta norme volte a favorire il recupero delle aree e degli edifici dismessi o sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo la saldatura degli stessi e la costituzione di nuovi agglomerati urbani;
 - c)** definisce regole composite per eventuali ampliamenti dell'urbanizzato in sintonia con i caratteri degli insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del territorio, delle peculiarità del paesaggio storico e del contesto ambientale;
 - d)** incentiva l'attività agricola ammettendo il recupero o la realizzazione – stabilendo preventivamente adeguati vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso - di fabbricati utili alla conduzione del fondo o per attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli tipici della zona interessata con apposita disciplina dimensionale, tipologica e localizzativa;
 - e)** sostiene il reddito agricolo promovendo funzioni turistiche compatibili con il carattere di ruralità del territorio legate alla diffusione dei prodotti locali, al riorientamento delle produzioni zootecniche e all'incremento della fauna selvatica, nonché alla valorizzazione delle risorse storico - culturali.

■ art.30 / La sostenibilità ambientale.

- 1.** La pianificazione territoriale è "sostenibile" quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. In particolare, un'azione di trasformazione è "sostenibile" quando integra le seguenti componenti:
 - quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
 - quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
 - quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
- 2.** La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono svilupparsi l'una a danno dell'altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali. L'integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni politica di sviluppo dei territori regionali.
- 3.** Il PTR offre una visione d'insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale e settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

socioeconomico del territorio.

Indirizzi

4. Per garantire un'efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
5. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi d'intervento strategici:
 - a) ridurre il consumo energetico e promuovere l'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale;
 - b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produzione ai principi della sostenibilità;
 - c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
6. I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

■ art.31 / Contenimento del consumo di suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

Indirizzi

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
 - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Direttive

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predisponde strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6,

definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche :

- a) superficie complessiva del territorio comunale;
- b) fascia altimetrica;
- c) classi demografiche;
- d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
- e) superficie urbanizzata;
- f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
- g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare;
- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
- c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie composite e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
- d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.

10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

■ art.33 / Le energie rinnovabili.

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici del territorio interessato.

Indirizzi

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
 - a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e

- idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
- b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
 - c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
 - d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degra-dati e/o dismessi.
4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
- a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
 - b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

Direttive

5. La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

art.35 / La rete delle risorse idriche.

1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile; a tal fine il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione da perseguire attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.
2. Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque sono da intendersi integralmente richiamati il titolo II "Misure di tutela qualitativa" ed il titolo III "Misure di tutela quantitativa".
3. Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale.
4. I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche.
5. Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare i bacini idrografici, considera nella loro interezza le componenti paesaggistico-ambientali e assume l'obiettivo di agire contemporaneamente sui seguenti aspetti:
 - a) la tutela delle acque;
 - b) la protezione del rischio idraulico;
 - c) la difesa del suolo;
 - d) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
 - e) la protezione e tutela degli ambienti naturali;
 - f) la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
 - g) il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle attività e degli insediamenti incompatibili.

Indirizzi

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, nel definire le diverse azioni trasformative,

assumono i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago; a tal fine le province e i comuni nel redigere gli strumenti di loro competenza recepiscono le politiche condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti, all'interno dei Contratti di fiume o di lago.

■ art.**45** / Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio.

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita.

Indirizzi

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello d'azione, deve garantire:

- a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
- b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarità tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
- c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
- d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi presenti sul territorio;
- e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.

PPR

sezione C

Piano Paesaggistico Regionale


(riadottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015)

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).

Il Comune di **MARENTINO**, come evidenziato sullo stralcio cartografico qui sotto allegato, ricade a cavallo degli AP:

- 36 "Torinese"
 - 67 "Colline del Po".

AP 36 e AP 67 – estratto della “tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio” del PPR



Di seguito si riportano i **principali elementi di analisi e di orientamento strategico** desumibili dalla scheda relativa all'ambito di paesaggio in questione e il relativo **schema “obiettivi-linee di azione”** di cui all'allegato B delle Norme di Attuazione del PPR;

AP 36 – scheda descrittiva.

[...]

Dinamiche in atto

- Territori con dinamiche contrastanti in funzione dei diversi sottoambiti. Buona parte delle terre è sottoposta alla pressione espansiva urbana metropolitana, mentre le terre più marginali e acclivi conoscono in genere fenomeni di rinaturalizzazione a seguito dell'abbandono;
 - urbanizzazione lineare e dispersione insediativa lungo le direttrici viarie con cancellazione dell'identità dei nuclei storici e consumo di suolo agricolo; in particolare, gli sviluppi, che si

protendono anche oltre l'ambito, coinvolgono gli assi: verso Milano (dalla Stura a Settimo, Brandizzo, Chivasso), verso le Valli di Lanzo (da Venaria a Borgaro, Caselle, San Maurizio, Ciriè, Nole, Mathi, Balangero e Lanzo), verso la Val Susa, sia in destra sia in sinistra Dora (Pianezza, Alpignano, Caselette, base della conca di Almese; Rivoli, Avigliana), verso il pinerolese e la val Sangone (Beinasco, Orbassano, Pirossasco e Bruino, Sangano), fascia pedemontana (Caselette, San Gillio, La Cassa fino a Cafasse e Lanzo; Rivoli, Rivalta, Orbassano), adiacenze Mandria e Stupinigi;

- pesante impatto delle opere idrauliche e viarie connesse al tracciato ferroviario Torino-Novara e all'autostrada parallela;
- insularizzazione delle trame rurali storiche e consolidate, nonché dei relativi sistemi culturali territoriali e degli ecosistemi diffusi, con barriere pesanti rispetto alla permeabilità e addirittura all'accessibilità fisica;
- trasformazione residenziale di aree già rurali, ancora residue, a pochi minuti dalla città (collina, corona rurale verso nord e sud), in cui si perde la connessione tra edilizia e gestione del territorio, con fenomeni di abbandono e insularizzazione della manutenzione;
- valorizzazione integrata del sistema delle Residenze e Collezioni Sabaude (WHL Unesco), in relazione agli adiacenti centri storici e in connessione con progetti di riqualificazione degli intorni ambientali delle residenze, non ancora estesa ai contesti rurali.

Condizioni

- Caratteri di rarità e integrità generalmente compromessi, a eccezione delle aree indicate come emergenze fisico-naturalistiche. La parte di Collina Torinese che ricade in quest'ambito presenta caratteri di unicità derivanti dalla singolare sintesi fra elementi del paesaggio agrario con altri derivanti dalla trasformazione di queste zone in estrema propaggine insediativa della città di Torino;
- perdita dei caratteri identitari delle terre della collina e della piana torinese, a causa della forte pressione urbanistica;
- insediamenti produttivi e residenziali periurbani, anche presso zone di alvei degli affluenti del Po, con perdita di identità dei luoghi e gravi rischi per la sicurezza idraulica;
- sviluppo delle infrastrutture lineari (tangenziale, TAV), che interrompono la rete ecologica e isolano la città;
- perdita di sostanza organica dovuta alla rottura dei prati per destinarli ad altre colture e conseguente variazione dell'ordinamento culturale, con parziale perdita di identità storica dei luoghi;
- forte degrado erosivo delle scarpate di terrazzo antico e dei territori collinari;
- bassa capacità protettiva nei confronti delle falde nelle terre di media pianura;
- deforestazione e incendi nella fascia montana, con impoverimento complessivo della qualità naturalistica della fascia pedemontana, da considerare anche in relazione alla ex cava amiantifera di Balangero, seppure esterna all'ambito, da rinaturalizzare;
- condizioni di stress idrico per le zone a bosco planiziale dovute all'abbassamento generalizzato delle falde e conseguenti diffuse morie di vegetazione arborea;
- rischio di totale perdita delle testimonianze storiche e archeologiche in contesti boschivi abbandonati o in aree rurali residuali, frammentate e abbandonate;
- rischio di perdita delle ultime aree agricole (alcune con caratteri peculiari, come sulla collina, alle spalle della Mandria, nella morena di Rivoli sino a Villarbasse), che si giovano di una certa condizione di isolamento che ha contribuito a preservare alcuni aspetti di paesaggio rurale.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale

- Parco naturale La Mandria;
- Parco naturale della Collina di Superga;
- Parco naturale del Monte San Giorgio;
- Parco naturale di Stupinigi;
- Riserva naturale del Molinello;
- Riserva naturale Le Vallere;
- Riserva naturale Arrivore e Colletta;
- Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;

- Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto torinese;
- Zona naturale di salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera;
- Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;
- Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia;
- SIC: Collina di Superga (IT1110002); Stupinigi (IT1110004); La Mandria (IT1110079); Monte Musinè e Laghi di Caselette (IT1110081);
- ZPS: Meisino (confluenza Po - Stura) (IT1110070);
- Siti Unesco: Le Residenze Sabaude - Torino, zona di comando (core zone e buffer zone); Villa della Regina (core zone e buffer zone); Castello del Valentino (core zone e buffer zone); Palazzina di Caccia di Stupinigi (core zone e buffer zone); Castello di Rivoli (core zone e buffer zone); Castello di Moncalieri (core zone e buffer zone); Reggia di Venaria Reale (core zone e buffer zone); Borgo Castello nel Parco della Mandria (core zone e buffer zone);
- Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle della Maddalena siti nel Comune di Torino (DD.MM. 10/10/1924; 11/10/1924; 14/10/1924; 20/10/1924; 22/10/1924; 24/10/1924; 29/10/1924; 17/12/1924; 06/02/1925; 21/02/1925);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico esistente sulla Piazza Carlo Felice nel Comune di Torino (D.M. 18/03/1926);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico (Minore) “Roc d’Pera Maiana” sito nel comune di Villarbasse (D.M. 15/06/1927);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso errattico in regione Tolai (detto “Pera Ussa”) sito nel comune di Rosta (D.M. 15/06/1927);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso errattico (“Pera o Roc dle sacoce”) in regione Valletta di Basse sito nel comune di Sangano (D.M. 15/06/1927);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Ostorero in regione Pra Basse sito nel comune di Sangano (D.M. 15/06/1927);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso Erratico (“Roc d’Pera Marana”) in regione Preile sito nel comune di Villarbasse (D.M. 15/06/1927);
- Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle adiacenze del R. Osservatorio Astronomico di Pino Torinese (DD.MM. 18/06/1930);
- Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della Collina Torinese (D.M. 18/05/1931 e D.M. 26/01/1932);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco circostante alla Villa Gli Olmi a Torino, proprietà della Sig.ra Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei (Data trascrizione 12/01/1939);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta “il Pollone” proprietà del Conte Mario Nicolis Robilant sita a Torino (D.M. 16/06/1941);
- Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e fabbricati esistenti lungo la strada che conduce al Monte dei Cappuccini, siti nel Comune di Torino (DD.MM. 30/12/1942);
- Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di alcuni immobili siti nel comune di Moncalieri (D.M. 26/02/1947);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino (D.M. 14/04/1948);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Drosso proprietà del Marchese Dr. Carlo Gromis di Trana fu Emilio sito nel Comune di Torino (D.M. 20/07/1949);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa del Sanctus proprietà dell’Opera Diocesana della Prevenzione della Fede, sita nel Comune di Torino (D.M. 20/07/1949);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi con parco annesso sita nel Comune di Torino (D.M. 20/07/1949, vincolo parzialmente revocato con D.M. 03/06/1965);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino (D.M. 11/01/1950);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell’ambito del Comune di Nichelino (D.M. 02/05/1950);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta “La Mandria” sita nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa (D.M. 31/03/1952);

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino (D.M. 11/11/1952);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita nell'ambito del comune di Rivoli (D.M. 12/11/1952);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa, sita nell'ambito del comune di Nichelino (D.M. 10/11/1959);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del comune di Torino (D.M. 22/02/1964);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel Comune di Trana (D.M. 04/08/1964);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (D.M. 04/02/1966);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della strada panoramica collinare Superga - Colle della Maddalena, sita nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto, Moncalieri (Torino) (D.M. 23/08/1966);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano (D.M. 19/09/1966);
- Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico giardino privato ubicato in via Cernaia 40 (D.G.R. n. 110-25443 del 31/05/93 e D.G.R. n. 258-27197 del 30/07/93);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano-Podere Gonzole (D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttiglier Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento (D.M. 01/08/1985);
- Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Rivoli sita nel comune di Rivoli (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco (D.M. 01/08/1985);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese (D.M. 01/08/1985).

Indirizzi per la definizione normativa e orientamenti strategici

Fortemente insularizzati e frammentati permangono territori in cui le differenti e molteplici matrici storiche conservano una propria riconoscibilità, la cui reinterpretazione tuttavia deve essere fortemente guidata e accompagnata, associata a politiche rigide di contenimento del consumo di suolo rurale e di spazi aperti. Sono comunque in atto politiche di valorizzazione (progetto Corona Verde).

In estrema sintesi, oltre alle politiche di razionalizzazione dell'assetto urbano e funzionale e di qualificazione dello spazio pubblico delle città, sono da perseguire le seguenti priorità:

- il paesaggio di Torino godibile dalla collina dovrà manifestare il rispetto della caratteristica di "città disegnata", valore fondativo che connota la città dalla sua fondazione romana al suo sviluppo tardo cinquecentesco e barocco e poi ancora ottocentesco fino ai primi decenni del Novecento. Pertanto ogni inserimento di grande visibilità, sia a livello puntuale sia a livello di nuovo quartiere, non può prescindere da un ragionato e motivato studio dell'inserimento paesaggistico esteso alla intera città e al rapporto città/collina, collina/città che escluda interventi edilizi che dai belvedere e dalle strade collinari appaiono visivamente casuali;

- ridisegno dei fronti edificati, con mitigazione degli impatti, degli effetti barriera e delle alterazioni dei paesaggi d'ingresso e lungo strada;
 - riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani con il completamento della rete dei parchi periurbani e dell'accessibilità ciclopedinale dell'intero territorio e la connessione tra parte interna ed esterna del paesaggio metropolitano;
 - riqualificazione del sistema delle fasce fluviali con eliminazione degli impatti determinati dagli impianti produttivi e dalle aree degradate;
 - conservazione e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell'impianto storico (cascine, canalizzazioni, lottizzazioni) intercluse tra le urbanizzazioni lineari o dequalificate;
 - valorizzazione dei contesti delle emergenze monumentali;
 - rievidenziazione dei nuclei storici e dei sistemi di cascine di impianto medioevali, inglobati nell'urbanizzazione diffusa;
 - integrazione dei progetti di restauro e valorizzazione con i propri contesti, o con trame estese delle rispettive matrici politiche, istituzionali o religiose storiche.
- Inoltre, per gli aspetti più propriamente naturalistici e agroforestali:
- le terre a bassa capacità protettiva dovrebbero essere gestite secondo linee agronomiche che considerino il rischio di inquinamento delle falde;
 - la pianificazione urbanistica dovrebbe controllare le espansioni disordinate delle aree insediatrice e infrastrutturali, salvaguardando e ripristinando la rete ecologica, salvando anche le minori "Stepping Stones" e le unità produttive agricole accerchiante;
 - sarebbe opportuno adottare azioni di maggiore valorizzazione fruttiva dei territori evoluti su substrato morenico;
 - al fine di migliorare la qualità delle formazioni boscate planiziali e collinari, la gestione dovrebbe mantenere o ricreare i boschi con struttura e composizione il più possibile naturale.

AP 36 – schema Obiettivi / Linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione
1.2.3 Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e pratopascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.
1.2.4 Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-pratopascoli-coltivi); contrasto dei fenomeni di abbandono e infrastrutturazione attraverso il mantenimento della multifunzionalità; conservazione delle aree a prato poste sulle numerose rotture di pendenza dei versanti e dei pascoli alpini con interventi programmati e diffusi.
1.3.2 Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.	Valorizzazione del ruolo di centri urbani mediante la regolamentazione delle trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e degli spazi pubblici urbani consolidati.

1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artistiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).
1.4.4	Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani	Definizione di interventi di mitigazione a scala territoriale degli insediamenti esistenti e tutela degli scorci panoramici degli insediamenti.
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Contenimento dell'edificazione lungo direttive e circonvallazioni; riqualificazione degli spazi pubblici; ridefinizione dei margini urbani sfrangiati.
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Introduzione di modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari. Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali.
1.5.5	Compensazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (depurazione dell'aria dalle immissioni inquinanti, fissazione delle polveri, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, regolazione microclimatica, ...).	Introduzione di modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari. Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Recupero e realizzazione di formazioni lineari arboree, da perseguire anche in funzione del mascheramento delle infrastrutture più impattanti.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide.
3.1.1	Integrazione paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con riduzione degli impatti connessi alla frammentazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e in progetto.
3.1.2	Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la	Mitigazione e riqualificazione paesistica delle opere infrastrutturali e dei relativi svincoli.

	frammentazione e gli effetti barriera.	
3.2.1	Integrazione paesistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e dalla logistica. Razionalizzazione di nuovi insediamenti commerciali o connessi al loisir, anche mediante l'impianto di nuovi boschi planiziali e di formazioni lineari per compensare e mitigare l'impatto dovuto alle infrastrutture.
4.3.1	Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	


Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.

Marentino ricade in tre diverse UP:

– 3605 denominata “Collina di Baldissero, Montaldo, Pavarolo e Marentino”,

– 6706 denominata “Versanti di Sciolze e Valle Maggiore”

– 6707 denominata “Versanti di Cinzano e Berzano San Pietro”.



Le tavole “P4.10 – Componenti paesaggistiche. Torinese” e “P2.4 – Beni paesaggistici. Torinese e valli laterali”, riportate per estratto nella pagina successiva, individuano i vincoli e i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico-ambientale.




tavola P4.10

	zona fluviale interna	art. 14
	territori a prevalente copertura boschata	art. 16
	aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico: <u>Area umida: Canneti del Lago di Arignano</u>	art. 17
	praterie, prato-pascoli, cespuglietti	art. 19
	aree di elevato interesse agronomico: <u>Classe II</u>	art. 20
	struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: <u>Repubbliche e complessi edilizi isolati medievali: Avuglione (S.M. Maddalena); S. Maria dei Monti</u>	art. 24
	sistema di testimonianze storiche del territorio rurale: <u>Aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)</u>	art. 25
	percorsi panoramici: <u>SP 118 dir. tratto da Vernone a Rivalba</u>	art. 30
	fulcri del costruito: <u>S. Maria dei Monti</u>	art. 30
	elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica: <u>Castello a Vernone (particolarmente notevole); S.M. Maddalena ad Avuglione; S. Maria dei Monti</u>	art. 30
	Sistemi di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari	art. 31

		Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati	art. 31
		Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati: <u>Marentino; tra Arignano e Moncucco Torinese</u>	art. 32
		sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti	art. 32
		vanchi tra aree edificate	art. 34
		urbane consolidate dei centri minori / m.i.2	art. 35
		tessuti discontinui suburbani / m.i.4	art. 36
		area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale / m.i.6	art. 38
		aree rurali di pianura o collina / m.i.10	art. 40
		sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna / m.i.11	art. 40
		elementi di criticità puntuali: <u>Perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa: Espansione edilizia lungo strade di collegamento tra comuni, con rischio di alterazione dei rapporti insediativi e produttivi storici</u>	art. 41
tavola P2.4		corsi d'acqua vincolati lett. c / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.: Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carmera; Rio Bussetto; Rio di Mareb o della Verbia	
		territori coperti da foreste e boschi (lett. g / c.1 / art. 142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)	
		zone gravate da usi civici (lett. h / c.1 / art.142 / D.Lgs 42/04 e s.m.i.)	

Apparato normativo del PPR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PPR ai quali devono fare riferimento i contenuti della modifica introdotta dalla presente Variante.

art.10 / Ambiti di paesaggio.

1. Il PPR, in conformità con l'articolo 135 del Codice, nell'Allegato B delle presenti norme definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le previsioni di cui all'allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, il PPR per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
 - b) al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
 - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto delle previsioni del successivo comma 3.

Direttive

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo

- urbanistico;
- b) i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.

 art.14 / Sistema idrografico.

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico, e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.
2. Le zone fluviali, individuate nella Tavola P4, sono distinte in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:
 - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - (A, B e C) vigente;
 - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
 - c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.
3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le zone fluviali "interne" sono individuate sulla base delle aree di cui alla lettera c. del comma 2 e delle fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b., del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.
4. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.
5. La Tavola P2 e il Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela, in scala 1:100.000; ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice si intendono tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 8, eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici rappresentati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati in sede di autorizzazione stessa.

Indirizzi

6. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, si provvede a:
 - a) nelle zone fluviali "interne":
 - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di

edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;

- II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- b) nelle zone fluviali "allargate":
 - III. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - IV. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

7. All'interno delle zone fluviali, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
 - a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettera b., alla luce degli approfondimenti dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b) nelle zone fluviali interne prevedono:
 - V. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - VI. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - VII. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - VIII. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - c) nelle zone fluviali allargate limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile.
8. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, anche per singoli tratti, sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.
9. Nell'ambito dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

10. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
 - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

■ art.16 / Territori coperti da foreste e da boschi.

1. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui alla all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Carta Forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.
2. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.
3. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.
4. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento, anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

Indirizzi

5. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale, sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le funzioni prevalenti:
 - a) di protezione generale dell'assetto territoriale;
 - b) di protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
 - c) naturalistica;
 - d) di fruizione turistico-ricreativa;
 - e) produttiva agricola e forestale.
6. Per i territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale dettano discipline volte a:
 - a) accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
 - b) valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione;
 - c) conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
 - d) incentivare la gestione attiva delle superfici forestali, favorendo, nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate, le iniziative di mantenimento delle zone a prateria e a prato-pascolo e delle colture agricole ambientalmente compatibili, o l'insediamento di specie autoctone;
 - e) migliorare le funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni ripariali, in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica;
 - f) limitare il rimboschimento, l'imboschimento o gli impianti di arboricoltura da legno su prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c., e in generale nei

contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale;

- g) individuare zone in cui limitare l'estensione dei tagli di rinnovazione, esclusi i tagli a scelta culturale, al fine di evitare interruzioni della continuità della copertura boscata impattanti per il paesaggio.
7. Il Ppr promuove la salvaguardia dei castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni.

Direttive

8. Nei territori di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione forestale:
- a) disciplinano gli interventi selviculturali in modo da:
 - IX. valorizzare i popolamenti a composizione mista e le specie indigene sporadiche e rare individuate ai sensi della l.r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;
 - X. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive individuate ai sensi della l.r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;
 - b) identificano le zone forestali in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche ai fini della stabilità del territorio;
 - c) individuano le zone in cui realizzare le compensazioni forestali di cui al D.lgs. 227/2001 e all'articolo 19 della l.r. 4/2009, finalizzate a ricongiungere cenni forestali o riqualificare aree degradate, prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono gli interventi autorizzati o nelle aree di pianura a minore indice di boscosità; nelle more di tali individuazioni, i siti e gli interventi oggetto di compensazione forestale ai sensi delle normative sopra citate sono valutati dalle strutture regionali competenti.
 - d) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso.
9. La pianificazione territoriale e locale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alle lettere c. e d. del comma 8.
10. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Prescrizioni

11. I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico e sono oggetto di tutela in coerenza con le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" (DGR 7 aprile 2014, n. 54-7409); gli interventi selviculturali di gestione del patrimonio forestale e quelli relativi alle infrastrutture connesse funzionali alla conservazione degli ambiti stessi, sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione di tale patrimonio, secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale (DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R).

12. All'interno delle superfici forestali di cui al comma 11:
- a) sono consentiti gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile;
 - b) è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove, nonché la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti;

- c) sono consentiti gli interventi di manutenzione e riqualificazione sulle infrastrutture esistenti di livello locale;
 - d) è consentito il rinnovo e l'ampliamento delle attività e dei siti estrattivi esistenti; in tali casi i progetti di recupero, orientati prioritariamente al rimboschimento, oltre a prevedere specifici interventi di mitigazione degli impatti paesaggistici derivanti dall'attività di cava sull'area interessata, dovranno contenere specifiche misure compensative di tipo paesaggistico, prioritariamente nello stesso ambito, ma anche in ambiti diversi dal sito estrattivo, da realizzare contestualmente alle fasi di coltivazione;
 - e) sono consentiti gli interventi necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive.
 - f) è consentita la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, nonché di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica non localizzabili altrove, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive e delle compensazioni di cui al comma 8, lettera c;
 - g) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino riduzione dei soggetti arborei.
- 13.** Nei territori di cui al comma 1, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 4/2009 e relativi provvedimenti attuativi.

■ **art.17 / Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico.**

1. Il Ppr riconosce nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., quelle componenti che per la loro peculiare connotazione geomorfologica o naturalistica presentano un particolare interesse paesaggistico, quali in particolare:
 - a) i geositi e le singolarità geologiche (grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.);
 - b) le aree umide, comprendenti anche canneti, stagni, paludi, fontanili, torbiere, di primaria rilevanza in quanto sede di ecosistemi tra i più naturali, complessi e vulnerabili;
 - c) gli alberi monumentali secondo la definizione di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento.
2. Il Ppr, inoltre, individua sinteticamente nella Tavola P1 le conoidi, costitutesi in seguito a processi di deposizione fluviale e leggibili nella loro morfologia, soprattutto agli sbocchi di valle, le morene, costitutesi in seguito a processi di deposizione glaciale e gli orli di terrazzo, ove rilevanti per la pendenza elevata.
3. Il Ppr, per gli elementi di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto dei loro rapporti col territorio regionale, persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale;
 - b) il potenziamento delle possibilità di fruizione sociale;
 - c) il contenimento o la riduzione delle pressioni antropiche.

Indirizzi

4. La Regione, d'intesa con il Ministero, le province e i comuni, promuove il riconoscimento ai sensi del DPR 448/1976 delle zone umide, a partire dalle aree umide di cui al comma 1, lettera b, al fine di attivarne la vigenza ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i. del Codice.
5. I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.

Direttive

6. I piani territoriali provinciali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

- a) rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;
- b) chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;
- c) ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.

In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

- I. rarità, integrità, rappresentatività;
- II. dimensioni ed estensione;
- III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;
- IV. presenza di biotopi;
- V. valore scenico o paesaggistico;
- VI. ruolo nella storia del territorio.

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.

7. Per i geositi e le singolarità geologiche, di cui al comma 1, i piani territoriali provinciali e i piani locali:

- a) salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;
- b) promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.

8. Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b, e le zone umide di cui al comma 4:

- a) i piani territoriali provinciali assicurano la salvaguardia delle aree sensibili, di quelle con ruolo di connessione della rete ecologica con particolare riferimento all'avifauna e degli habitat originari residui;
- b) i piani settoriali promuovono e sostengono prioritariamente, attraverso appositi piani gestionali, le pratiche colturali e forestali e gli interventi nei contesti sensibili delle aree umide e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico;
- c) i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto.

9. Per gli alberi monumentali individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera

- a) del Codice, e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., fatte salve le previsioni di cui all'articolo 140, comma 2, e 141 bis del medesimo Codice, e ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.

10. A seguito della procedura di individuazione delle zone umide di cui al comma 4, e del relativo riconoscimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i. del Codice, la Regione e il Ministero ne detteranno le relative prescrizioni d'uso che saranno inserite nelle norme del Ppr secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui dell'articolo 143, comma 2, del Codice stesso.

art.19 / Aree rurali di elevata biopermeabilità.

1. Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, costituite da:
 - a) praterie rupicole site oltre il limite superiore della vegetazione arborea;
 - b) praterie, prato-pascoli di montagna e di collina e cespuglieti;

- c) prati stabili, costituiti da superfici a colture erbacee foraggere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate;
 - d) aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari.
2. Il Ppr, sulla base dei dati della Carta Forestale e delle altre coperture del territorio, rilevati alla scala 1:10.000, disponibili sul sito informatico della Regione, individua nella Tavola P1 le aree di cui alla lettera c. del comma 1 e nella Tavola P4 le aree rurali di elevata biopermeabilità di cui alle lettere a., b. e d. del comma 1.
3. Le aree rurali di elevata biopermeabilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 sono i territori connotati da prevalenza di formazioni vegetali erbacee, gestite come colture foraggere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arboree ed utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico delle superfici prato-pascolive, ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione.
4. Il Ppr incentiva lo sviluppo dei sistemi zootecnici basati sul pascolo, favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.
5. Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei prati stabili, dei prato-pascoli, nonché delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane ad elevata biopermeabilità, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

Indirizzi

6. I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:
- a) incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggere e dei prato-pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 3, nonché delle risorse foraggere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico;
 - b) incentivare l'analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee, evitando l'utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso;
 - c) prevenire i fenomeni erosivi;
 - d) conservare e rispettare le aree umide di cui alla lettera b. del comma 1 dell'articolo 17, prevenendo danni da calpestio di mandrie, veicoli, turisti;
 - e) incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiera prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione organizzate per fasce altimetriche diverse.
7. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili e dei filari:
- a) incentivano il mantenimento delle colture pratiche e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e promuovono la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;
 - b) individuano le formazioni lineari, a partire dalle aree individuate nella Tavola P4, e ne incentivano la manutenzione e il ripristino, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.
8. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, e favoriscono l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40, sugli insediamenti rurali.

Direttive

9. Le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, approfondiscono e

precisano le aree di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

- a) idoneità pedologica e geomorfologica;
- b) esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;
- c) acclività e accessibilità;
- d) grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
- e) frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;
- f) potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggere prato-pascolive;
- g) presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
- h) relazioni scenico perceptive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.

10.1 I comuni prevedono, ove necessario, un'adeguata viabilità trattabile a servizio dei sistemi zootecnici locali, per garantire agli addetti condizioni lavorative accettabili e assicurare un pronto intervento in caso di necessità.

11. Nelle aree di cui al comma 1, i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare.

■ art.20 / Aree di elevato interesse agronomico.

1. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità culturali;
 - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
 - d) la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
 - e) la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Indirizzi

3. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.
4. Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

5. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
 - a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si

producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;

- b) all'interno delle aree perimetrati di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
 - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
 - d) promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.
6. Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.
7. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

■ art.24 / Centri e nuclei storici.

1. Il Ppr riconosce e identifica nella Tavola P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il Ppr distingue, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e.:
 - a) Torino e i centri di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
 - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, centri amministrativi (capoluoghi di provincia di antico regime);
 - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo subregionale o con specializzazione funzionale di rilevanza regionale;
 - III. centri di rilievo locale.
 - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
 - I. permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche;
 - II. reperti e complessi edilizi isolati medioevali;
 - III. insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti);
 - IV. insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
 - V. insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
 - VI. rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (XVII-XVIII secolo), incluse le residenze sabaude normate all'articolo 33, quali Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco;
 - VII. rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900.
3. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione attiva dei valori a essi associati;
 - b) valorizzazione dei sistemi di relazioni;

- c) miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

Direttive

- 4. I piani territoriali provinciali verificano la propria ripartizione dei centri sulla base della classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 del presente articolo e ai criteri di cui all'articolo 21, comma 4.
- 5. I piani locali, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r.56/1977:
 - a) verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscono gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
 - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
 - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive, delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
 - c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:
 - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
 - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i coni visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;
 - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
 - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
 - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
 - d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
 - I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a:
 - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee

- architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;
- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;
- II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento piano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo; sono da evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.

 **art.25 / Patrimonio rurale storico.**

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n.378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008..
2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) le permanenze di centuriazione di età romana;
 - b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
 - c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo);
 Si identificano inoltre le aree con:
 - a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
 - b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

Direttive

3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
 - a) castelli agricoli e grange medievali;
 - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediatrice o costruttive tradizionali;
 - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità culturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, etc.
4. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
 - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
 - b) la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
 - c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova

- viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d) la coerenza delle opere di sistemazione culturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzione agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, etc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
 - e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
 - f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
 - I. gli interventi di recupero senza l'alterazione delle volumetrie originarie;
 - II. la ricostruzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto tipologici tradizionali.
 - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

■ art.30 / Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico.

1. Il PPR individua, nella tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lett. e. del primo comma dell'art. 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
 - a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
 - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136 comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
 - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
 - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
 - XI. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con conspicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
 - XII. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.
2. In tali siti e contesti il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
 - b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
 - c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare

attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;

- d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e) tutela delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, etc.) che possano incidere sulle bellezze di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:

- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
- b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali del PPR, delle fasce di cui al comma 3, lettera a) per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, è subordinato alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutato da parte del comune, ovvero dall'Amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

■ art.31 / Relazioni visive tra insediamento e contesto.

1. Il PPR individua, nella tavola P4 e negli elenchi di cui alla lett. d. del comma 1, dell'art. 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
 - a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
 - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;

- c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
- d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;
- e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, lottizzazioni fondiarie).
- f) il sistema dei crinali collinari.

Direttive**2. I piani territoriali provinciali e i piani locali:**

- a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerge una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
- b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione.
- c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
- f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle presenti norme.

■ art.32 / Aree rurali di specifico interesse paesaggistico.

1. Il Ppr riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale mettendo in evidenza nella Tavola P4:
 - a) le aree sommitali costituenti fondali;
 - b) i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati;
 - c) i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi distinguendo:
 - I. le risaie;
 - II. i vigneti;
 - d) i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare riferimento alla coincidenza con gli aspetti di cui all'articolo 19 e al comma 2 dell'articolo 25;
 - e) i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali.

Indirizzi

2. I piani settoriali, in particolare quelli per l'agricoltura e la difesa del suolo, applicano il seguente indirizzo: devono tener conto dei caratteri delle aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, anche attraverso l'introduzione di incentivi specifici che

premino le azioni di valorizzazione, soprattutto nei contesti evidenziati dal Ppr come particolarmente integri o minacciati o rari.

Direttive

- 3.** I piani territoriali provinciali, per la successiva lettera a., e i piani locali per le lettere b. e c.:
 - a)** individuano le aree che, per la particolare leggibilità da percorsi di grande frequentazione o luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, di cui all'articolo 30, devono mantenere l'evidenza degli elementi caratterizzanti riconosciuti, salvaguardando l'integrità visiva degli assetti coltivati;
 - b)** disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree agricole di cui al comma 1 al fine di contribuire, per quanto di competenza, a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolato dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
 - c)** definiscono specifiche normative, per l'utilizzo di materiali, e tipologie coerenti con il contesto paesaggistico e con i caratteri tradizionali dei luoghi, per la realizzazione di nuovi edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

■ art.34 / Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative.

- 1.** Il Ppr definisce la disciplina del sistema insediativo del territorio regionale, sulla base di una lettura complessa dei suoi caratteri strutturali e dei fattori che ne hanno differenziato gli usi e i percorsi evolutivi; su tale base individua diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente differentiate, distintamente rappresentate nella Tavola P4 e descritte nel capitolo 3.4 della Relazione del Ppr, cui si applicano le norme degli articoli dal 34 al 40.
- 2.** Le componenti morfologico-insediative sono riconoscibili come parti omogenee di territorio per conformazione (trama edificata e viaria), caratteri, fattori, usi del suolo, densità dei tessuti edificati e maglia del tessuto agrario, con riferimento alle differenti epoche storiche e ai fenomeni di trasformazione che ne hanno condizionato gli sviluppi.
- 3.** L'individuazione delle componenti morfologico-insediative mediante il riconoscimento degli elementi omogenei caratterizzanti il territorio antropizzato è finalizzata a garantire la qualità del paesaggio, ovvero a promuovere azioni tese alla riqualificazione delle aree compromesse e a definire i criteri, le condizioni e i limiti per gli sviluppi urbanistico-insediativi; essa si basa sull'interpretazione dello stato dei luoghi rilevato dalle foto aeree e da cartografie, aggiornate al 2005-2009, integrata con l'inserimento di alcuni interventi d'interesse regionale previsti dalla programmazione regionale o dagli strumenti urbanistici approvati e in fase di attuazione.

Indirizzi

- 4.** Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono indicazioni finalizzate a:
 - a)** garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 6;
 - b)** favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
 - c)** garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
 - d)** contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo;
 - e)** contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
 - f)** garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

Direttive

- 5.** I piani locali provvedono a:

- a) precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr, in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4, delle presenti norme;
 - b) rendere coerenti le proprie previsioni in applicazione e specificazione delle disposizioni del Ppr relativamente alle diverse morfologie insediative.
6. I piani locali, inoltre, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'allegato B alle presenti norme:
- a) analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;
 - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:
 - I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
 - II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
 - III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

art.35 / Aree urbane consolidate.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale, distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c) tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:
 - a) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
 - b) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
 - c) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

Direttive

4. I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 e verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:

- a) presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
- b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
- c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

■ **art.36 / Tessuti discontinui suburbani.**

1. Il Ppr identifica, nella Tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.

2. Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
- c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
- d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
- e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
- f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:

- a) la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "reti urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- c) l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

Direttive

4. I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

5. Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a) il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi

(geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;

- b) la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c) il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico – soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali – e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati all'articolo 7, comma 3;
- d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ **art.38 / Aree di dispersione insediativa.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti ed intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (m.i. 6);
 - b) caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7).
2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;
 - b) contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediativi, dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;
 - c) salvaguardia dei suoli a elevata capacità d'uso di cui all'articolo 20;
 - d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - e) contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un'integrazione delle sue componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.

Direttive

3. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.
4. Entro le aree di cui al comma 1, i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:
 - a) eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;
 - b) possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno di contesti già edificati.
 - c) gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando l'utilizzo di allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici

coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale.

■ art.40 / **Insiemimenti rurali.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:
 - a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
 - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
 - c) villaggi di montagna (m.i. 12);
 - d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i.13);
 - e) aree rurali di pianura (m.i. 14);
 - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso di cui all'articolo 20;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
 - c) per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
 - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

4. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.
5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
 - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
 - c) contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

- e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
- g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;
- h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ art.41 / Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive.

1. Il Ppr individua nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., particolari aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; per tali aree promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono distinti nei seguenti fattori di criticità:
 - a) elementi lineari:
 - I. infrastrutture a terra o impianti costituenti barriera visiva o ecologica (grandi strade, ferrovie o attrezzature);
 - II. infrastrutture aeree impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
 - III. sistemi arteriali lungo strada;
 - b) elementi puntuali:
 - I. siti e impianti impattanti 0 inquinanti (cave e attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante) e siti dismessi.
 - II. elementi soggetti a perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa, opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e spazi pubblici ad alta frequentazione.

Indirizzi

3. A livello regionale sono definiti specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.


Direttive

4. I piani territoriali provinciali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi (anche potenziali) di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.
5. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare:
 - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per

l'attuazione;

- b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riuso appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse.

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme e con quanto definito al comma 3.



■ art.42 / Rete di connessione paesaggistica.

- Il Ppr promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche

mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'articolo 44; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva.

2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità.
3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:
 - a) i nodi (core areas), formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria - SIC, le zone di protezione speciale - ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione - ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché da ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
 - b) le connessioni ecologiche formate dai corridoi su rete idrografica, dai corridoi ecologici, dai punti di appoggio (stepping stones), dalle aree di continuità naturale, dalle fasce di buona connessione e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
 - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali, così definiti:
 - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - IV. i varchi ambientali sono pause del tessuto antropico funzionali al passaggio della biodiversità.
 - d) le aree di riqualificazione ambientale comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.
- Gli elementi della rete sono maggiormente approfonditi o integrati in relazione ai progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44, comma 3, e all'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della Natura).
4. La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva

del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai punti panoramici.

6. Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;
 - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
 - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
 - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
 - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

Indirizzi

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.
9. Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete, con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5, prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.
10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:
 - a) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.
11. Con riferimento alle indicazioni relative alle reti fruttive, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:
 - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le

infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;

- c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Direttive

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.

13. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.

14. La Rete costituisce riferimento per:

- a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
- b) le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.

PTC2sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011)

Il PTC2 individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono un'articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale.

Il Comune di Marentino figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".

Di seguito si allegano gli estratti delle tavole del PTC2 e gli articoli normativi ai quali fanno riferimento i tematismi evidenziati.

tav. 2.1 • sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale



tav. 2.2 • sistema insediativo: attività economico-produttive




tavola 2.1

2

AAS Chierese

art. 9

tavola 2.2



Aree produttive da PRGC

artt. 24-25

■ art.9 / Ambiti di approfondimento sovracomunali (Direttiva).

- Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.

2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.
5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
 - a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali-commerciali;
 - c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
 - d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
 - e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;
 - f) Quadro del dissesto idrogeologico;e ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

■ art.13 / **Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva).**

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersetoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.
2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.
3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono

prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.

4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5.
5. Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali.

■ **art.15 / Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.**

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
 - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
 - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrono gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

■ **art.16 / Definizione delle aree.**

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.

4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

■ **art.17 / Azioni di tutela delle aree.**

1. Salvo restando il fatto che le statuzioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le

statuzioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.

5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.

6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.

8. (Prescrizioni che esigono attuazione) In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che persegiano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8bis. (Indirizzo) Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrare sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticano colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

10.(Prescrizioni che esigono attuazione) La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b) delle aree boscate;
- c) delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica;
- d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

■ art.24 / Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:

- a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
- b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
- c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica;

2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:

- a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
 - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
 - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
 - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
 - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
- a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
 - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
 - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
 - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
 - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
 - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
 - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
 - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
- a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
 - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improvvise.
7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. **(Direttiva)** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono

comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.

9. (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui ai commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.

11. (Indirizzi) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:

- a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.

12. (Indirizzi) La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predisponde Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

■ art.25 / Nuove aree produttive.

1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).

2. (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.


3. (Indirizzo) La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.

4. (Direttiva) In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:

- a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovra comunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei compatti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
- b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
- c) tutelare gli assi stradali di livello sovra comunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
- d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
- e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
- f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;
- g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
- h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematicità

rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).

5. **(Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
6. La Provincia predisponde apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.



■ **art.26 / Settore agroforestale.**

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arboree; promuove disamine ed iniziative

concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicolture;
- b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
- c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO₂ di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.

2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:

- a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
- b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (arie planiziali e periurbane);
- c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
- d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
- e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

4. **(Indirizzi)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluiviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.

5. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:

- a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
 - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
- 6. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poiché le formazioni medesime contribuiscono con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
- 7. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

■ **art.27 / Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.**

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.
 2. **(Indirizzi)** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
 3. **(Direttiva)** E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
 4. **(Direttiva)** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
 - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
 - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo;
- Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.

■ **art.31 / Beni culturali.**

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella

redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.

- 3. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costituzione dell'Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
- 4. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.
- 5. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storico-archeologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, villae novae, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
- 6. (Indirizzi)** La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
- 7.** Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
- 8.** La Provincia promuove, d'intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell'implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.

■ art.35 / Rete ecologica provinciale.

- 1.** Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
- 2.** La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguitamento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
- 3.** La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
 - a)** Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
 - b)** Fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
 - c)** Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano

(Sistema del verde e delle aree libere), in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.;

- d) Aree boscate di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
- e) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.

4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
- b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
- c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati di specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
- e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
- f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
- i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:

- a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento

all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

- b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
- c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde;
- d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
- e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:

- a) Il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
- b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
- c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.

10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.


11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incotto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

■ art.**42** / **Piste ciclabili.**

- 1.** La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.
- 2.** Le "Dorsali provinciali", anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 "promuovere la mobilità ecosostenibile"), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:
 - a)** obiettivo "turistico-fruizione", con funzione prioritaria di "loisir", ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;
 - b)** obiettivo "strategico", finalizzato anche alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano stralcio per la mobilità Regionale (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuorgnè, Leini, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano).
- 3. (Direttiva)** Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informatori del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:
 - a)** coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);
 - b)** rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);
 - c)** attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);
 - d)** sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);
 - e)** comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livellata, raggi di curvatura);
 - f)** eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.
- 4.** Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.
- 5. (Direttiva)** I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.

- 6. (Direttiva)** I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).
- 7. (Prescrizioni che esigono attuazione)** In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti di strade stesse, in conformità del Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e smi.
- 8. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e smi.

tav.4.1 • schema strutturale infrastrutture per mobilità



tav.4.3 • progetti di viabilità




tavola 4.1	●●●●	Tangenziale Est: ipotesi di tracciato	artt. 39-41
	■■■■	Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese	artt. 39-41
tavola 4.3	■■■■	Viabilità in progettazione preliminare o di fattibilità	artt. 39-41
	■■■■	Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese	artt. 39-41

■ art.37 / Obiettivi e azioni.

- Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
 - rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
 - rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
 - realizzazione degli assi di collegamento;
 - tra occidente ed oriente (corridoio 5).
- Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:

- a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
 - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
 - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
 - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
 - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità;
 - f) Per il perseguitamento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
 - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLT (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
 - f.2) potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche a seguito realizzazione del SFM;
 - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTC2;
 - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
 - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
 - f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente.
- Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
- g) Promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
 - g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttive di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
 - g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
 - h) Miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea).
 - i) Incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari.
 - j) Definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

 art.39 / Corridoi riservati ad infrastrutture.

1. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n.4.4.3 allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 2 delle presenti norme:
 - a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di

infrastrutture: la ferrovia (un tratto della NTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo scalo merci di Orbassano, l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo svincolo per Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale urbano alberato e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico integrato (master plan) trasformazioni urbane e nuove centralità.

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla base di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura concertativa avviata nel luglio 2005 con la stipula di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e successivamente aggiornato nel luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse viario di C.so Marche, nel settembre 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione del tracciato autostradale sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo schema di soluzione è stata studiato dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte; RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e procedendo alla progettazione preliminare dell'opera, che sarà presentata all'osservatorio Torino Lione entro giugno 2010.

- b) Tangenziale Est, costituito dal corridoio infrastrutturale necessario per la realizzazione del collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza (tra Pessione di Chieri e Villanova d'Asti) e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po (in corso di ultimazione, tra i Comuni di Gassino e San Raffaele Cimena); l'individuazione del corridoio è il risultato di un percorso concertativo sviluppato con i Comuni interessati; per gli studi e l'avvio della progettazione, nel giugno 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione, sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Torino e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera.
- 2. Tracciati non conformi a quelli di cui alle tavole indicate al comma 1 non danno luogo a variante al presente PTC2 ove garantiscano comunque le funzioni assicurate dai tracciati oggetto delle tavole predette; ad essi si applicano le disposizioni del PTC2.
- 3. **(Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti)** Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

■ art.41 / Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.

1. **(Direttiva)** La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
 - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali

- e aree degradate;
- c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);
 - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
 - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
 - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
 - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
 - h) ottimizzazione dei rapporto costo di realizzazione-benefici;
 - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
 - j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
 - k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata; il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;
 - l) coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.
2. **(Indirizzi)** Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. **(Indirizzi)** La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.
- 3bis. (Direttiva)** I progetti relativi alla "Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati nella tav. 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.
4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee guida di cui al comma 3.
5. **(Indirizzi)** Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/ criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.